



lo statuto



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il due aprile millenovecentoottantasette, nel locale

al primo piano in via Forlanini n° 1, Firenze,

davanti a me dottor Giancarlo Lo Schiavo, notaio in

Prato, iscritto nel ruolo di Distretti Notarili Riuniti

di Firenze, Pistoia e Prato

SI COSTITUISCONO

1) L'associazione "GRUPPO INTERAZIENDALE DONATORI SANGUE TASSISTI

FIorentini – Vincenzo Magheri" con sede in Firenze

via Valdinievole n°44/C, codice fiscale: 94015150488;

in persona dei signor:

- Marco MORANDI, tassista, nato a Bagno a Ripoli il 5

novembre 1944, domiciliato a Firenze via delle Lame n°

35/3, Presidente, e

- Paolo BROGI, tassista, nato a Castelfiorentino il

4 marzo 1943, domiciliato in Firenze, via Toselli n° 81/b,

consigliere, a questo atto autorizzato dal Consiglio

di Amministrazione con deliberazione del due aprile

1987 che, in copia certificata conforme da me Notaio

in data odierna con il repertorio n° 4831, si allega

al presente atto sotto la lettera "A";

2) L'ASSOCIAZIONE NUOVO PIGNONE – LIPPI – GRUPPO

DONATORI SI SANGUE", con sede in Firenze, via Perfetti

Ricasoli 11, codice fiscale 80041490485, in persona dei

signori:

- Liuba SANTUCCI, impiegata, nata a Firenzuola il 5

giugno 1944, domiciliata in Firenze via Giovanni Marignolli

n° 25; Presidente;

- Mauro SORBI, equiparato, nato a Firenze il 7 novembre

1934, domiciliato in Sesto Fiorentino, via Siena n°7,

consigliere;

a questo atto autorizzati dal Consiglio di Amministrazione

con delibera in data odierna che, in copia certificata

conforme da me Notaio in data odierna con il

repertorio n° 4832, si allega al presente atto sotto

la lettera "B"

3) L'Associazione "GRUPPO DONATORI DI SANGUE DIPENDENTI

FIAT" con sede in Firenze via Forlanini n°1, in

persona dei signori;

- Giorgio GOTTI, operaio, nato a Castiglion Fiorentino

il 20 febbraio 1948, domiciliato in Bagno a Ripoli

via di Terzano n° 34; Presidente e

- Romano Aldo CORTESI, operaio, nato a Ponte Buggianese

il 15 agosto 1938, domiciliato in Firenze via

U. Maddalena n°10 Consigliere

a questo atto autorizzati dal Consiglio di Amministrazione

con delibera in data odierna di cui all'atto a

mio rogito in data odierna repertorio n° 4830/2704 (in

corso di registrazione perché nei termini).

costituiti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, rinunziano d'accordo fra loro e col mio consenso

all'assistenza dei testimoni.

Articolo primo

Le associazioni: "GRUPPO DONATORI DI SANGUE TASSISTI

FIorentINI – VINCENZO MAGHERI", NUOVO PIGNONE - LIPPI

GRUPPO DONATORI DI SANGUE" e "GRUPPO DONATORI DI SANGUE

DIPENDENTI FIAT" come sopra rappresentante

costituiscono una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE GRUPPO

INTERAZIENDALE DONATORI DI SANGUE" (in sigla G.I.D.S.)".

Articolo secondo

L'associazione ha sede in Firenze via Perfetti Ricasoli

n° 17

Articolo terzo

L'associazione ha per scopi fondamentali

a) promuovere iniziative collettive e sociali atte a

favorire la solidarietà fra lavoratori e cittadini

lo sviluppo democratico ed operativo delle strutture socio

sanitarie in rapporto con l'intervento pubblico;

l'assistenza e la sicurezza sul lavoro, la tutela

dell'ambiente nell'interesse della generalità dei

lavoratori e dei cittadini;

b) favorire la crescita della coscienza sanitaria e

civile dei propri soci, dei lavoratori e di cittadini;

c) promuovere, propagandare e organizzare in ogni forma

la donazione del sangue

d) operare con i mezzi a propria disposizione con l'azione

dei donatori e dei lavoratori per conseguire

i fini generali e particolari stabiliti dagli organi

statutari del gruppo.

Articolo quarto

L'associazione è retta dalle norme contenute nel presente

atto e nello statuto che, firmato dai comparenti

e da me Notaio, si allega sotto la lettera "C" al

presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale

previa lettura da me Notaio datane alle

parti.

Articolo quinto

Per il primo triennio vengono chiamati a far parte

del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione

i signori:

- Mauro SORBI quale presidente;

- Giorgio GOTTI, quale vice presidente;

- Paolo BROGI, Liuba SANTUCCI, Marco MORANDI e Romano

Aldo Cortesi, quali consiglieri;

Articolo _sesto

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato

statuto si rinvia alle norme contenute nel capo III

libro primo del codice civile.

Del presente atto, in parte scritto a macchina da

persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su

due fogli per sei facciate, ho dato lettura ai

costituiti che lo approvano.

F.To Morandi Marco

Paolo Brogi

Santucci Liuba

Sorbi Mauro

Anna Cecchi

Gotti Giorgio

Cortesi Romano Aldo

Giancarlo Lo Schiavo Notaio (sigillo)

Articolo 1

Nello spirito della riforma sanitaria, in conformità
alle leggi dello Stato Italiano, alle delibere
e alle leggi della Regione Toscana, in collaborazione
con le Unità Sanitarie Locali e con gli Enti
locali, si costituisce l' ASSOCIAZIONE Gruppo Interaziendale
Donatori di Sangue, per brevità in seguito chiamato G.I.D.S.
con sede in Firenze via Perfetti Ricasoli n°17

La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2

il G.I.D.S. è una associazione di gruppi o
associazioni interessati alla donazione del sangue
e alla tutela della salute in tutte le sue forme.
L'associazione al G.I.D.S. è aperta a tutti quei gruppi
aziendali che, anche dopo la sua avvenuta costituzione
ne richiedono la partecipazione

Il G.I.D.S. accetta inoltre la partecipazione estemporanea
alle sue attività promozionali, di associazioni
non iscritte ma che ne riconoscono la validità dei fini.

Articolo 3

L'Associazione ha per scopi fondamentali:

- a) Promuovere iniziative collettive e sociali atte
a favorire la solidarietà fra lavoratori e cittadini,
lo sviluppo democratico ed operativo delle strutture
socio-sanitarie in rapporto con l'intervento pubblico;
l'assistenza e la sicurezza sul lavoro, la tutela

dell'ambiente nell'interesse della generalità dei lavoratori

e dei cittadini

b) Favorire la crescita della coscienza sanitaria e

civile dei propri associati, dei lavoratori e dei cittadini;

c) promuovere, propagandare e organizzare in ogni

forma la donazione del sangue;

d) Operare con i mezzi a propria disposizione con

l'azione dei donatori e, dei lavoratori per conseguire

i fini generali e particolari stabiliti dagli organi

statutari del gruppo. ;

Articolo 4

Inoltre il G.I.D.S. presta la propria azione

in caso di calamità pubblica o privata e in ogni caso

in cui sia richiesta la propria attività, in stretta

collaborazione con le altre associazioni, gli Enti

Locali e con il Ministero della Protezione Civile.

Articolo 5

Il patrimonio sociale e le entrate sono costituite da:

a) contributi provenienti per legge al G.I.D.S. dalle

U.S.L.

b) lasciti ed elargizioni di qualunque genere disposti

a favore del G.I.D.S.

c) il ricavato delle attività, che il Consiglio di Amministrazione

dell'associazione e le commissioni di lavoro prenderanno

a favore dell'Associazione.

Articolo 6

CESSAZIONE DELLA QUAITA' DI ISCRITTO

Ogni associazione o gruppo aziendale iscritto cesserà

di appartenere al G.I.D.S.:

a) per rinuncia volontaria con lettera scritta al

Consiglio di Amministrazione e firmata dal proprio

presidente.

b) per espulsione qualora il suo comportamento sia

contrario e crei grave danno alle finalità del

G.I.D.S.

c) per cessazione della propria attività.

La radiazione e le dimissioni comportano l'immediata

decadenza da ogni diritto già acquisito.

Verrà riconosciuta solamente la restituzione della quota

parte del patrimonio sociale non utilizzato calcolata in

base alle donazioni effettuate secondo quanto disposto

dalle leggi vigenti dello stato.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante

che ha compito di direzione, coordinamento e

controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività

del G.I.D.S.

b) è composto da numero due membri in rappresentanza

di ogni associazione iscritta indipendentemente

dal numero dei propri iscritti

I rappresentanti di ogni singola associazione

devono essere designati dai membri del Consiglio di

Amministrazione della propria associazione;

c) il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno:

- un Presidente

- un vice Presidente

- un Segretario

- un Cassiere

d) qualora il Consiglio lo ritenga opportuno potrà

richiedere la collaborazione di persone di associazioni

e Enti non facenti parte del G.I.D.S.

In tal caso il loro lavoro sarà seguito da uno o

più consiglieri appositamente incaricati dal Consiglio

stesso.

Articolo 8

La donazione del sangue e l'attività volontaria

sono a titolo gratuito.

Articolo 9

a) Il Consiglio verrà convocato almeno una volta

al mese o tutte le volte che il Presidente lo riterrà

opportuno o quando più consiglieri propongono al

Presidente la necessità della convocazione;

b) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se

approvate dalla metà più uno dei presenti;:

la votazione è segreta quando è richiesta dalla

maggioranza del Consiglio, in ogni altro caso è fatta

per alzata di mano o appello nominale;

c) il Consigli dopo la sua scadenza, disimpegnerà

l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi consiglieri

d) il Presidente è il rappresentante legale dell'

associazione, in giudizio e fuori, in sua assenza

lo è il vice Presidente.

e) il Presidente firma tutti gli atti sociali e documenti

ed ha la sorveglianza su tutte le funzioni del G.I.D.S.

f) il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni

Articolo 10

ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI

L'assemblea generale dei partecipanti iscritti al

G.I.D.S. è il massimo organo deliberante dell'associazione;

In quella sede con votazione vengono determinati

gli orientamenti generali dell'associazione medesima

e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzi

cui deve attenersi il Consiglio e tutto il corpo

degli associati

Articolo 11

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le assemblee ordinarie saranno almeno due nell' arco

dell'anno e le date verranno stabilite dal Consiglio

d'Amministrazione. L'assemblea straordinaria verrà

convocata tutte le volte che almeno una associazione partecipante

ne ritenga necessario

Articolo 12

Nelle assemblee ordinarie verrà presentato

all'approvazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

I bilanci dovranno essere esposti nella sede sociale

almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Articolo 13

Le assemblee saranno convocate con avvisi

affissi alle bacheche interne dalle singole associazioni

iscritte almeno sette giorni prima della convocazione

e indicheranno gli argomenti da trattare.

Articolo 14

Le assemblee saranno valide in prima convocazione

quando intervengono almeno due terzi delle

associazioni partecipanti; in seconda convocazione,

che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima,

convocazione, qualunque sia il numero delle associazioni intervenute

Articolo 15

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano

o per appello nominale o a richiesta della maggioranza,

a scrutinio segreto. L'appello nominale deve

essere richiesto da almeno tre partecipanti.

Articolo 16

L'assemblea delibera a maggioranza relativa

di voti e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti-

Articolo 17

Nelle assemblee straordinarie, con le stesse modalità sopra descritte,

potranno deliberarsi anche le modificazioni del presente statuto. Le

deliberazioni non saranno valide se non accoglieranno almeno il

voto di 2/3 (due /terzi) degli associati presenti

Articolo18

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato in assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso inviato a tutti i partecipanti. L'assemblea non sarà valida se non interverranno i rappresentanti di almeno due terzi delle associazioni iscritte.

Qualora non venga mai raggiunto il numero legale nelle convocazioni, la delibera per lo scioglimento del G.I.D.S. verrà demandata al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione sarà vincolante a tutti gli effetti.

Articolo 19

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dell'associazione potrà essere ripartito tra le associazioni iscritte in base alle donazioni rispettivamente effettuate, ovvero essere erogato a scopi di beneficenza, in modo e nei termini che saranno deliberati a maggioranza semplice dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.

Articolo 20

Tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

F. To. Morandi Mauro

Paolo Brogi

Santucci Liuba

Sorbi Mauro

Anna Cecchi

Gotti Giorgio

Cortesi Romano Aldo

Giancarlo Lo Schiavo notaio (sigillo)

La presente copia, composta di dodici fogli

è conforme all'originale munito delle prescritte firme

e si rilascia per uso della _____.

Registra a Prato in data 16/04/1987 n° 2431

volume 25 lire 50.300

INVIM lire

Prato 18 settembre 1999



*L'uomo veramente povero...
è colui che non sa donare.
.....nel sangue, la vita.*

**Delegati all'atto
della costituzione**

**Gotti Giorgio
Cipriani Marcello
Cortesi Romano**

Notai

**Dott. Maria Valeria Acquaro
Dott. Mario Cecchetti
Dott. Giancarlo Lo Schiavo**

